

## **MEDICI IN PRIMA LINEA CORREZIONI NECESSARIE AL D.L. 9/2020**

- **L'articolo 16 del DI 9/2020** ha introdotto un'indennità mensile esentasse di 500 euro mensili per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma **ha escluso inspiegabilmente** i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, fra cui **i medici che sono in prima linea nell'affrontare il Covid-19**.

Limitare l'indennizzo ai soli lavoratori iscritti all'Inps è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse Casse previdenziali private.

- **L'articolo 19** non fa distinzione fra coloro che sono messi in quarantena, al fine di garantire la salute pubblica, poiché entrati in contatto con soggetti infetti e coloro che sono affetti (in maniera sintomatica o asintomatica) da Covid-19. Tuttavia mentre i medici dipendenti pubblici che si trovano in una qualsiasi di queste situazioni sono considerati come se fossero ricoverati in ospedale (dunque conservano lo stipendio), **i medici che svolgono servizio pubblico per il Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione**, non vengono tutelati **se posti in quarantena**. Ad esempio: un medico di guardia o un medico convenzionato del 118 che entrano in contatto con un paziente affetto, vengono posti in quarantena ma **perdono la retribuzione**.
- Buttando il cuore oltre l'ostacolo, Enpam ha annunciato che tutti i medici in prima linea saranno tutelati, sulla base dell'autorizzazione data dal Ministro del Lavoro Catalfo nel corso di un incontro diretto avvenuto il 25 febbraio. In detto incontro si è parlato tuttavia della sola zona rossa formalmente intesa, mentre – trattandosi di emergenza nazionale – per i medici andrebbe considerata **zona rossa ogni luogo del territorio italiano** in cui entrano in **contatto con il Covid-19**.

### **IN CONCLUSIONE:**

- L'indennità di 500 euro deve essere estesa a tutti i liberi professionisti;
- Deve essere riconosciuta la causa di servizio per la quarantena disposta per i sanitari convenzionati e, parimenti ai dipendenti pubblici, il Ssn deve mantenere le loro retribuzioni;
- Ai fini delle misure di tutela emergenziali, ogni contatto tra i professionisti sanitari e il Covid-19 deve essere considerato come avvenuto in zona rossa.

Roma, 5 marzo 2020

Il Presidente  
Dott. Alberto Oliveti